



ASSOCIAZIONE GRUPPO CUORE NUOVO - ONLUS

MILANO - SONDALO

- STATUTO -

TITOLO I: Costituzione - Sede - Scopi

Art. 1

Fra i colpiti da malattie cardiovascolari e non, è costituita l'**Associazione Gruppo Cuore Nuovo**, con sede in Sondalo (SO), presso la Divisione di Riabilitazione Cardiologica dell'Ospedale "Eugenio Morelli".

Art. 2

Gli scopi dell'Associazione Gruppo Cuore Nuovo, che è apertita, apolitica e non persegue fini di lucro, sono:

- diffondere l'informazione clinico-scientifica rivolta alla prevenzione delle malattie cardiache e ad evitarne la recidività;
- collaborare con le strutture ospedaliere per la realizzazione di iniziative nel senso sopra indicato, anche conferendo strumenti ed attrezzature che potranno essere utilizzate dalle suddette strutture, pur conservandone la proprietà;
- fornire, con l'aiuto di clinici specialisti, un adeguato supporto ai cardiopatici riabilitati per aiutarli a superare le difficoltà oggettive e soggettive incontrate nella normale vita di relazione e dell'attività lavorativa;
- organizzare convegni ed incontri in cui vengano trattati argomenti concernenti la prevenzione delle cardiopatie e la loro terapia, con particolare riguardo alla riabilitazione;
- mantenere i contatti fra i pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere, mediante raduni, anche di tipo ricreativo, e con l'ausilio di una pubblicazione edita a cura del Gruppo;
- promuovere la partecipazione di medici e paramedici a corsi di aggiornamento.

TITOLO II: Soci - Criteri di ammissione

Art. 3

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari:** sono ammesse tutte le persone affette da cardiopatie, i loro familiari e simpatizzanti;
- soci sostenitori:** sono ammesse tutte le persone che contribuiscono fattivamente al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- soci onorari e Presidente onorario:** sono ammesse le persone che, nella loro funzione, posizione sociale o professionale, hanno svolto un'attività continuativa a favore dell'Associazione Gruppo Cuore Nuovo.

I soci onorari ed il Presidente onorario, eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, sono esentati dal versamento delle quote associative.

Art. 4

I soci dovranno versare la quota associativa nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5

Con l'adesione all'Associazione Gruppo Cuore Nuovo, i soci di cui all'Art. 3 si obbligano al rispetto dello Statuto Sociale.

Art. 6

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività e di usufruire dei servizi organizzati dall'Associazione Gruppo Cuore Nuovo, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno altresì diritto di ricevere gratuitamente il notiziario della Associazione e tutte le comunicazioni interne di interesse.

Tutti i soci hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione.

Tutti i soci hanno il diritto di proporre la propria candidatura alle cariche sociali.

Art. 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, dal Consiglio Direttivo può essere escluso il socio che, senza giustificato motivo, non adempie gli impegni assunti a qualunque titolo, verso l'Associazione Gruppo Cuore Nuovo.

Le delibere del Consiglio Direttivo a norma del presente Articolo devono essere comunicate con lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere entro 30 giorni dal ricevimento al Collegio Sindacale.

Art. 8

Il socio moroso della quota sociale, 60 giorni dopo un sollecito è dichiarato automaticamente decaduto dal titolo di socio.

TITOLO III: Organi Sociali

Art. 9

Gli Organi Sociali sono:

- l'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio Sindacale.

Le Cariche sociali sono **gratuite**

Le prestazioni fornite a qualunque titolo dagli aderenti sono **gratuite**.

Il **Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale durano in carica 3 anni** e sono successivamente rieleggibili.

Art. 10

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

▼ L'**Assemblea ordinaria** è convocata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno, tra i mesi di marzo e d'aprile, per:

- discutere, approvare, o modificare i bilanci;
- trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.

▼ L'**Assemblea straordinaria** può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga utile per la trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno ed inoltre:

- per eleggere i componenti gli Organi Sociali di sua competenza, alla loro scadenza;
- per modifiche allo Statuto;
- per la trattazione di argomenti che la legge attribuisce alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata anche quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 11

Le assemblee ordinarie e straordinarie dovranno essere convocate con lettera da spedirsi almeno trenta giorni prima della data stabilita.

Art. 12

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide, **qualunque sia l'argomento da trattare:**

- in prima convocazione quando siano presenti **la metà più uno dei soci**;
- in seconda convocazione **qualunque sia il numero** dei soci presenti e rappresentati.

Art. 13

In caso di impedimento, i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci, con delega scritta.

Sono ammesse 3 (tre) deleghe per ciascun socio.

Art. 14

L'Assemblea elegge un Presidente il quale, verificata la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea stessa, nomina fra i presenti il segretario che redigerà il verbale d'Assemblea e, in caso di operazioni elettorali, due Scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea non deve ricoprire cariche sociali.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o con scheda segreta.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, eletti dall'Assemblea dei soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo designa un Comitato Scientifico e quei soci che, per le loro attitudini o professioni, possono coadiuvare il Consiglio Direttivo stesso.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi, oppure a richiesta di un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri; le delibere sono assunte validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, (**a parità di voti, prevale il voto del Presidente**, mentre nelle votazioni segrete, la parità comporta **la rieiezione della proposta**).

Nel caso di ingiustificata assenza di un Consigliere per **5 riunioni consecutive**, il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza e comunicare al Collegio Sindacale di dichiarare decaduto il Consigliere assente.

La proposta va notificata all'interessato con lettera raccomandata.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione Gruppo Cuore Nuovo.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- attuare le delibere dell'Assemblea;
- stipulare atti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- c) deliberare circa l'esclusione di soci;
- d) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi sociali, fatta eccezione per quelli che, per disposizioni di legge o statutarie, siano riservati all'Assemblea.

Con maggioranza semplice dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo può rilasciare delega al Presidente e ad altri Consiglieri per l'espletamento di atti di ordinaria amministrazione allo scopo di agevolare l'attuazione.

Le deleghe devono indicare dettagliatamente i limiti di competenza e i poteri che vengono delegati.

Il delegato deve rendere conto al Consiglio Direttivo degli atti compiuti almeno una volta ogni quattro mesi o alle scadenze più brevi stabilite dal Consiglio Direttivo e comunque alla scadenza della delega.

Per gravi motivi il Consiglio Direttivo, con maggioranza di due terzi dei Consiglieri in carica, può revocare le deleghe rilasciate.

I poteri indicati nel presente articolo durano fino alla data della successiva Assemblea con contemporaneo rinnovo delle cariche.

Da tale data e fino al passaggio delle consegne ai Consiglieri neo-eletti, il Consiglio Direttivo uscente potrà compiere soltanto gli atti di normale amministrazione o di comprovata urgenza.

Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere uscenti nonché gli altri Consiglieri con incarichi speciali dovranno incontrarsi con i neo-Consiglieri con uguale incarico entro 30 giorni dalla designazione di questi ultimi, per il passaggio delle consegne, compilando apposito verbale.

Tale norma è applicabile anche in caso di dimissioni di un componente durante il triennio.

Il bilancio consuntivo di fine gestione chiuso al 31 dicembre, per comprendervi le chiusure dell'estratto conto bancario e postale sarà consegnato al neo-eletto Consiglio direttivo dopo l'approvazione da parte del Collegio sindacale entro il mese di febbraio successivo.

Art. 18

Il Presidente dell'Associazione Gruppo Cuore Nuovo è il suo rappresentante legale con i più ampi poteri; in sua assenza lo sostituisce il vice Presidente.

Il Presidente coordina l'attività dei Consiglieri, promuovendo l'unità d'intenti ed esercita i poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo.

Prima dell'Assemblea annuale il Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, predispone la relazione morale e la relazione finanziaria dell'esercizio precedente. Inoltre predispone il bilancio preventivo per l'attività da svolgere nell'esercizio successivo, sempre che non siano in scadenza le cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo esamina le relazioni ed i bilanci, propone eventuali modifiche ed approva **a maggioranza semplice** i testi definitivi da presentare all'Assemblea dei soci.

La relazione finanziaria ed il bilancio preventivo dovranno essere **distribuiti in copia** ai soci che intervengono all'Assemblea, **prima del suo inizio**.

Il Segretario provvederà alla stesura dei verbali, alla regolare tenuta dei libri sociali ed al disbrigo degli atti sociali.

Qualora debbano aver luogo le elezioni di cariche sociali, il Segretario predispone l'elenco aggiornato degli aventi diritto al voto, che sarà consegnato al Presidente dell'Assemblea ed ai due Scrutatori come all'Art. 14

Art. 19

Il Comitato Scientifico, designato dal Consiglio Direttivo come all'Art. 15, si compone di 7 membri, di cui 5 medici e 2 paramedici.

Nella sua prima riunione il Comitato Scientifico elegge il Presidente.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Comitato Scientifico, i nuovi incaricati sono designati con la procedura del primo comma e dell'Art. 15.

Il Comitato Scientifico, sia su propria iniziativa, sia su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime pareri su problemi di natura scientifica, medica, tecnica che riguardano la prevenzione, la terapia delle cardiopatie, la riabilitazione del cardiopatico e le relative assistenze ai soci.

Il Consiglio Direttivo deve, pena la nullità delle delibere, chiedere il parere del Comitato Scientifico prima di prendere decisioni che riguardano le materie di cui al comma precedente.

Il Comitato Scientifico entro due settimane o, per fondati motivi, dopo un ulteriore periodo di due settimane deve rispondere al Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato Scientifico possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo con voto consultivo e devono essere informati circa le date delle convocazioni.

Art. 20

Il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Nella prima riunione i Sindaci nominano il Presidente.

I Sindaci hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 21

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'Associazione Gruppo Cuore Nuovo, vigila sull'osservanza dello Statuto, accerta la regolare tenuta dei libri sociali e le corrispondenze del bilancio.

Deve accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà sociale.

I Sindaci effettivi possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali.

Il Collegio Sindacale decide sulle eventuali controversie che i soci dell'Associazione Gruppo Cuore Nuovo ritengono di sottoporgli, purché si tratti di argomenti concernenti i rapporti sociali e che possano formare oggetto di compromesso, anche nell'ambito del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci.

Il Collegio Sindacale decide quale arbitro amichevole, con dispensa da ogni altra formalità.

Il Collegio dei Sindaci delibera altresì sulle seguenti materie:

- a) proposta del Consiglio Direttivo di dichiarare la decadenza di un Consigliere;
- b) contestazioni relative ad operazioni per il rinnovo delle cariche sociali.

A tal fine il Collegio Sindacale dovrà sentire preventivamente le parti interessate e potrà eseguire tutte le verifiche e le indagini che riterrà necessarie.

Il Collegio Sindacale svolge infine particolari funzioni di assistenza, di controllo e di garanzia in concomitanza con le elezioni per le cariche sociali, come specificato negli appositi articoli del presente Statuto.

Esso ha, infine, tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.

Art. 22

Il voto palese va espresso **per alzata di mano**, il voto segreto va espresso **sulla scheda** predisposta consegnata all'elettore al momento del voto.

Il Presidente dell'Assemblea e gli Scrutatori devono adottare tutte le misure per garantire la segretezza del voto e la regolarità delle operazioni, sia durante la votazione sia durante lo spoglio delle schede e al termine delle votazioni.

Art. 23

Qualora prima della scadenza del periodo di permanenza in carica degli organi sociali, uno o più membri del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale venissero a decadere dalla carica per qualsiasi motivo, **subentreranno automaticamente i non eletti in ordine di voti conseguiti**.

In caso di impossibilità, gli organi sociali interessati **resteranno in carica anche se incompleti**, purché i componenti rimasti siano in numero **superiore al 50 %** del Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale.

In caso contrario dovrà essere convocata un'Assemblea straordinaria per le elezioni ai posti vacanti.

In ogni caso i membri subentranti durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del Presidente, la nomina del successore avviene come previsto dall'Art. 15, ferma restando la consistenza numerica del Consiglio Direttivo, che può essere ripristinata con altro consigliere, se possibile, secondo quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO IV: Patrimonio Sociale - Bilancio

Art. 24

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) tesseramento dei soci;
- b) eventuali sovvenzioni Statali, Regionali, da altri Enti o da Privati e da Donazioni.

Art. 25

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Collegio Sindacale esamina e certifica il bilancio da presentare **non oltre il 30 aprile dell'anno successivo** all'Assemblea ordinaria dei soci, per l'approvazione.

TITOLO V: Disposizioni Generali e Finali

Art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione Gruppo Cuore Nuovo dovrà essere votato favorevolmente da almeno i tre quarti degli associati i quali, inoltre, nomineranno uno o più liquidatori stabilendone i poteri, con la conseguente devoluzione del patrimonio sociale ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 27

Quanto non previsto dal presente Statuto è regolato dalle leggi vigenti.

La modifica all'articolo 9 del presente Statuto, già registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 25.05.2005 al n° 4064 serie 3, è stata approvata dall'Assemblea straordinaria dei Soci il 21 aprile 2007 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 05.09.2007 al n° 9553 serie 3. Il presente Statuto, sostituisce in toto il precedente e, come il precedente, è parte integrante dell'Atto costitutivo.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO AI SENSI DELLA LEGGE 266/91 ART. 8.

L'Associazione Gruppo Cuore Nuovo è iscritta nel registro Regionale del Volontariato della Lombardia al foglio 278, n. 1105 e, pertanto, risulta essere ONLUS di diritto (D.Lgs. 460 del 4.12.1997, art. 10, comma 8).

